

**Sentenza:** 11 giugno 2014, 171

**Materia:** finanze, tributi

**Parametri invocati:** agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tar Piemonte

**Oggetto:** artt. 1, 2 e 3 della legge Regione Piemonte della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano).

**Esito:**

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

**Estensore:** Lucia De Siervo

**Sintesi:**

Il Tar Piemonte pone alla valutazione della Corte la questione relativa ai rapporti fra Regione Piemonte e Comune di Settimo Torinese inerente la costituzione del Comune di Mappano.

Il Comune di Settimo Torinese eccepisce che la Regione Piemonte non ha previsto un sostegno economico al Comune, che vedeva diminuito il suo patrimonio, rifacendosi anche al fatto che nella Proposta di Legge era invece previsto un ristoro economico, che in sede di ratifica della legge non è divenuta norma.

Il Tar ritiene che i dubbi siano rilevanti e non manifestamente infondati e dall'esegesi degli artt. 81, 97 e 119 Cost non sia possibile istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria. Viene citata anche la giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera della Sezione autonomie n. 10 del 26 marzo 2013 (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali), secondo cui: "deve ritenersi che taluni principi della riforma riguardante la copertura finanziaria implicitamente anticipata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 siano già vincolanti per la legislazione regionale comportante nuovi e maggiori oneri finanziari". Vengono citate in proposito le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che prevedono, in capo alle Regioni e Province autonome, l'obbligo di copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri.

La Regione Piemonte cita la sentenza della Corte 32 del 2009, inerente la costituzione del Comune di Cavallino Treporti, per la quale il distacco del nuovo ente locale avverrebbe all'interno del patrimonio dei Comuni di provenienza, senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

La Corte schematizza la questione in tre distinti punti:

- a) mancata copertura in assenza di misure incentivanti e compensative, a favore degli enti coinvolti, e di risorse necessarie al funzionamento del Comune di nuova istituzione
- b) assenza di criteri nel riparto delle risorse
- c) pericolo di squilibri di natura economico-finanziaria ricavabili dagli enunciati della giurisprudenza della Corte dei conti

La Corte, rifacendosi anche alla sua giurisprudenza, afferma che la disciplina fra più enti è sempre stata regolata al criterio del riparto delle risorse in base al territorio ed alla popolazione. Dalle pur eterogenee disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia emerge, in modo chiaro ed

incontrovertibile, che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali – fatte salve le fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di favor – devono avvenire senza aggravii per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi. La Corte stabilisce, quindi, che la legge regionale non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione.

Riguardo ai criteri di riparto delle risorse ed al tema dell'invarianza della spesa, questi saranno un limite che la Provincia di Torino dovrà tener presente in sede applicativa dell'istituzione del nuovo ente locale.

Rispetto al terzo punto la Corte specifica che non è questo argomento inerente poiché il controllo che entra in gioco nella fattispecie in esame non è quello afferente alla copertura delle leggi regionali, bensì quello di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all'art. 148-bis del TUEL, il quale, come appresso specificato, può essere svolto solo dopo che i bilanci degli enti di nuova o modificata circoscrizione siano stati effettivamente redatti.

Dunque, la disposizione impugnata non viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente, poiché non istituisce alcuna spesa a carico del bilancio regionale e neppure comporta ulteriori oneri a carico delle costituenti circoscrizioni territoriali. Nell'ambito di queste ultime dovranno essere ripartiti risorse e costi secondo i principi e le disposizioni vigenti in materia, attraverso la necessaria specificazione degli stessi da parte dell'organo preposto all'attuazione della legge reg. Piemonte n. 1 del 2013